

XXXV.

SEDUTA ANTIMERIDIANA DI SABATO 3 LUGLIO 1948

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GRONCHI

INDICE

	PAG.
Congedo:	
PRESIDENTE	833
Disegno di legge (Presentazione):	
Contratto di affitto dei fondi rustici e di vendita delle erbe per il pascolo. . .	833
SEGNI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>	833
PRESIDENTE	833
Disegno di legge (Discussione):	
Proroga dei contratti di mezzadria, colonia parziaria e compartecipazione. (30) .	833
PRESIDENTE	833, 837, 842
RICCIO	833
AVANZINI	836
SANSONE	836
LUCIFREDI	837
DOMINEDÒ, <i>Relatore per la maggioranza</i> .	839
ZANFAGNINI	839
SEGNI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>	840, 841
MICELI	841
CARAMIA	842
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	841
Risultato della votazione segreta:	
PRESIDENTE	841

La seduta comincia alle 10,30.

CORTESE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta antimeridiana del 26 giugno scorso.

(È approvato).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che ha chiesto congedo il deputato Coccia.

(È concesso).

Presentazione di un disegno di legge.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Chiedo di parlare per la presentazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Mi onoro di presentare alla Camera il disegno di legge concernente i contratti di affitto per i fondi rustici e della vendita di erbe per il pascolo.

Chiedo la procedura di urgenza.

PRESIDENTE. Do atto al Ministro dell'agricoltura e delle foreste della presentazione di questo disegno di legge, che sarà inviato alla Commissione competente.

Come la Camera ha udito, il Ministro chiede che sia adottata la procedura di urgenza.

Pongo in votazione questa proposta.

(È approvata).

Propongo che sia fissato il termine dell'8 luglio per la presentazione della relazione da parte della Commissione.

Se non vi sono osservazioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Proroga dei contratti di mezzadria, colonia parziaria e compartecipazione (30).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Proroga dei contratti di mezzadria, colonia parziaria e compartecipazione.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare l'onorevole Riccio. Ne ha facoltà.

RICCIO. Prendendo la parola, credo sia opportuno rilevare immediatamente la con-

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 3 LUGLIO 1948

nessione che vi è tra la legge che andiamo ad approvare e il decreto legislativo 1° aprile 1947. In sostanza questo disegno di legge non è che l'integrazione necessaria al precedente decreto legislativo, che si occupava e dei contratti di affitto e dei contratti mezzadrili, ma dava la proroga per i contratti di affitto per due anni e per quelli mezzadrili soltanto per un'annata. Scaduto l'anno, è evidente che sul piano legislativo si imponeva un regolamento.

Dopo l'aprile del 1947 è intervenuto però un fatto importante, l'entrata in vigore della Costituzione. Appare, quindi, anche urgente adeguare, attraverso il progetto che stiamo per discutere, quel decreto legislativo precedente ai principi costituzionali.

Si pensò nel 1947 che entro un anno potesse intervenire l'accordo diretto tra le categorie interessate: questo accordo non è venuto e, quindi, è sopraggiunta la necessità di regolare con legge l'ulteriore proroga.

Sono state fatte delle obiezioni. Per primo si dice dalla minoranza: se si trattasse di una proroga soltanto, noi saremmo d'accordo. Ma io rispondo alla minoranza: è effettivamente una proroga soltanto. Che altro v'è in questo progetto di legge? È una proroga che viene dopo l'entrata in vigore della Costituzione; ha, quindi, delle particolarità in quanto la Costituzione, imponendo un adeguamento, importa la necessità di alcune modifiche.

D'altronde, nell'articolo 8, si parla di norme più favorevoli per i mezzadri; appare chiaro che noi ci poniamo sopra un terreno concreto anche per quanto riguarda le realizzazioni sociali a favore dei lavoratori.

Si dice ancora: noi non possiamo accettare questo progetto, perchè non possiamo ammettere che lo Stato intervenga di autorità a risolvere simili vertenze. Ricordiamo che v'è stata una proposta di legge dell'onorevole Miceli, annunciata in data 14 giugno 1948. Ma questa è una contraddizione; se infatti la minoranza, in data 14 giugno scorso ha preso un'iniziativa legislativa per una proroga del decreto legislativo primo aprile 1947, perchè mai viene oggi, in un certo senso, a contrastare questa stessa proroga?

Si aggiunga poi che, nella relazione a quella proposta di legge, era detto così: « È infatti da porre in rilievo che il prolungamento dell'attività dell'Assemblea Costituente non ha consentito la tempestiva discussione alle Camere delle auspiccate leggi sui contratti agrari, tendenti a sostituire all'antica regolamentazione basata sul si-

stema corporativo, altra che tenga conto dei principi fissati nella Costituzione della Repubblica italiana ».

Cosicché nella relazione su quella proposta di legge si riconoscevano due esigenze. Si riconosceva in primo luogo la necessità di adeguare alla Costituzione le nuove disposizioni; ed in secondo luogo, la necessità assoluta di stabilizzare il coltivatore sulla terra. Quando allora queste due esigenze noi, in sostanza, attraverso lo schema di legge che proponiamo all'approvazione della Camera, realizziamo in pieno, non comprendiamo le ragioni della opposizione. Sarà forse il solito ostruzionismo, anche a danno dei lavoratori? Non soltanto v'è una contraddizione in questa impostazione critica; ma vi è anche — mi perdonino i colleghi di minoranza — un gioco politico condannevole, perchè non porta alla realizzazione degli interessi dei lavoratori.

Si aggiunge che non si può accettare questo schema di legge, perchè non si può accettare il principio dell'intervento dello Stato in materia. Anzi si legge nella relazione di minoranza: « Introdurremmo, in tal modo, surrettiziamente, l'istituto dell'arbitrato obbligatorio nelle vertenze sindacali, che, essendo proprio dei regimi di tipo corporativo, è unanimemente condannato da quanti hanno a cuore le libertà sindacali ».

Diciamo subito che noi non siamo corporativisti, però crediamo nell'efficacia e nelle efficienze dell'arbitrato obbligatorio nelle vertenze sindacali. Lo Stato è tutore della pace sociale e del bene comune; e, se lo Stato è tutore della pace sociale, di fronte all'impossibilità assoluta di definire d'accordo fra le parti le vertenze, non v'è altra via che quella della legge, non v'è altra via che quella dell'intervento dello Stato. Nella gerarchia delle fonti dell'ordinamento giuridico ha la preminenza la legge formale, cui sempre sono subordinate le norme che le associazioni si danno autonomamente tra cui i contratti collettivi.

Senza la possibilità dell'intervento statale e legislativo, come potrebbero essere risolte queste vertenze?

Nella stessa relazione di minoranza si ricorda il disaccordo tra le parti; si afferma che non è stata possibile la risoluzione bonaria della vertenza per la opposizione dei proprietari. Io dico che questo richiamo — ammettendo per vero che siano stati i proprietari a non cedere — ci porta alla necessità della legge, e, quindi, dell'intervento dello Stato per la risoluzione di queste vertenze.

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 3 LUGLIO 1948

Tutte le obiezioni non hanno importanza; e nemmeno è violata la libertà sindacale.

Intendiamoci. Le libertà sindacali sono solidali con tutte le altre libertà costituzionali. E ricordiamo anche che alle organizzazioni sindacali — per l'articolo 39 della Costituzione — è riconosciuto il potere di stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria, ma non il diritto di risolvere da sé, e in ogni modo e con ogni mezzo, le vertenze sindacali.

Se lo Stato deve tutelare ed armonizzare le libertà di tutti, è evidente che il suo intervento non è violatore delle libertà sindacali. Nel nostro caso, poi, vi sono state esplicite dichiarazioni di volontà delle parti; e, quindi, lo Stato non fa che intervenire a volontà espressa. La legge allora mutua anche il suo contenuto normativo da tali dichiarazioni.

E veniamo all'ultima obiezione fatta: cioè che lo schema di legge sia nocivo per gli interessi dei mezzadri.

È un ragionamento specioso quello che ho trovato nella relazione di minoranza. In essa si dice: giacché noi non risolviamo questo o quel problema e lasciamo lo *status quo ante*, noi facciamo una legislazione nociva agli interessi dei mezzadri.

Io dico: quando ci porremo (e si verrà presto a questo giorno) alla riforma di struttura agraria, noi naturalmente e necessariamente saremo portati a risolvere tutti questi problemi; ma oggi, quando solamente sul piano della contingenza noi dobbiamo porre una regolamentazione dei rapporti di mezzadria, è evidente che non possiamo che mantenere lo *status quo ante*.

Del resto, se la proposta Miceli era una proposta di proroga pura e semplice, è evidente che anche attraverso la proposta Miceli si manteneva uno *status quo ante*.

Ma tanto non è neppure esatto, in quanto, attraverso il coordinamento delle disposizioni e l'adeguamento ai principi costituzionali, un passo avanti si è fatto, ed a favore dei lavoratori. Noi ne siamo molto lieti.

Per concludere questa parte della discussione, noi crediamo che lo schema di legge sia da approvare, in quanto tende a risolvere un problema urgente, in quanto tende ad adeguare le norme precedenti alle nuove esigenze costituzionali.

Ma se diamo l'approvazione allo schema di legge nella sua inquadratura e nella sua impostazione, alcune osservazioni crediamo di dover fare e abbiamo fatte, attraverso alcuni emendamenti presentati e che io in

questo momento illustro per poter poi rinunciare alla parola...

PRESIDENTE. Onorevole Riccio, non conviene. È preferibile che lei si attenga alla discussione generale; prenderà poi la parola al momento opportuno per l'illustrazione degli emendamenti.

RICCIO. Sta bene. Allora, senza entrare nel merito dei singoli emendamenti, indico soltanto i motivi di massima che mi hanno indotto a presentarli.

Essi tendono e a respingere una proposta che viene dalla sinistra e a coordinare il decreto legislativo precedente con l'attuale schema. Si vorrebbe, in sostanza, mantenere le Commissioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 1° aprile 1947. Il sistema nel progetto ministeriale è stato modificato in quanto un articolo della Costituzione ci imponeva lassativamente questa modifica. L'articolo 102 della Costituzione esclude il giudice straordinario o il giudice speciale. La Costituzione conosce solo il giudice ordinario specializzato; ed è evidente che questa norma oggi ci impegna e ci guida. Le Commissioni, di cui al decreto legislativo surrichiamato, sono anticostituzionali. Possiamo porre in vita un giudice specializzato; nient'altro che questo. In ciò è la parte centrale dei miei emendamenti.

Se esiste una connessione tra il decreto legislativo 1° aprile 1947 e la legge che andiamo ad approvare, si impone anche un coordinamento ed un criterio unitario da seguire. Non possiamo lasciare le commissioni per i contratti di affitto e il giudice specializzato lo facciamo rinascere per i contratti di mezzadria. Se la connessione c'è, anzi se in sostanza la stessa materia è regolata da due provvedimenti legislativi, evidentemente noi oggi non possiamo non abolire quell'articolo 6 di quel decreto legislativo e dar competenza al giudice specializzato per i contratti di affitto e per i contratti di mezzadria.

E ancora — ed ho finito — un altro argomento su questo punto.

Si prevede il ricorso per Cassazione soltanto per competenza. Vorrei ricordare agli amici della Commissione e anche all'onorevole Ministro che la disposizione, contenuta nel capitolo primo dell'articolo 111 della Costituzione, prevede il ricorso in Cassazione sempre per tutti i motivi. Io ricordo a me stesso che si discusse allora, quando si approvò questa disposizione, dei provvedimenti relativi alla libertà personale, delle sentenze del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti, ma mai si discusse della sentenza del giudice or-

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 3 LUGLIO 1948

dinario nel senso che non si mise mai in dubbio che esse fossero sempre ricorribili.

Questo è dunque lo spirito della Costituzione, che noi non possiamo limitare; il ricorso per cassazione deve essere dato per tutti i motivi previsti dalla legge.

Io termino, riservandomi, in sede di discussione dei singoli emendamenti, di dare altri chiarimenti adeguati e precisi.

Oggi, per concludere, non mi rimane che auspicare la stipulazione diretta dei capitoli colonici. Certo anche noi vogliamo che queste vertenze siano liberamente risolte dalle parti, ma finché non saranno liberamente risolte dalle parti, deve risolverle lo Stato con una legge. Non consideriamo nocivo quindi l'intervento dello Stato, anzi lo consideriamo benefico e necessario. Auspichiamo l'immediata riforma agraria che certo verrà per iniziativa democristiana, ma in attesa di questa legge noi sul piano della contingenza non possiamo non regolare i rapporti stessi e lo Stato, che si ispira e che vuole realizzare la solidarietà sociale, bene ha fatto, attraverso i suoi organi, a proporci questo schema che noi accettiamo e che, con le modifiche che ad esso porteremo secondo gli emendamenti presentati, noi voteremo.

Sono convinto che questa legge, sul terreno sociale, apporterà benefici ai mezzadri e sarà strumento efficiente per la realizzazione di quella pace sociale che noi tutti vogliamo. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Avanzini. Ne ha facoltà.

AVANZINI. Rinuncio, riservandomi di intervenire nella discussione dei singoli articoli.

PRESIDENTE. Sta bene. È iscritto a parlare l'onorevole Sansone. Ne ha facoltà.

SANSONE. Onorevoli colleghi, noi riteniamo che in questa proposta di legge vi sia una violazione dei diritti fondamentali delle organizzazioni sindacali. Io pongo il problema, che è politico e giuridico ad un tempo.

Qui, nel lodo De Gasperi, le prime parole che si leggono sono: le eventuali modificazioni ai patti di mezzadria dovranno essere al tempo opportuno liberamente concordate fra le parti.

Il primo punto del lodo De Gasperi quindi era che i patti di mezzadria devono essere concordati liberamente fra le parti.

Ogni intervento statale che violi questa libertà fondamentale riconosciuta dallo stesso Presidente del Consiglio si risolve in una violazione di questi diritti il che è proprio il caso della legge attuale.

Che cosa è avvenuto per i rapporti mezzadri? L'anno scorso le parti riuscivano a stipulare il 24 giugno un accordo alla presenza del Ministro Segni. Però le parti dissero precisamente che l'accordo valeva solo un anno. Adesso, praticamente, v'è l'intervento dello Stato che, superando e violando la volontà delle parti, proroga per un anno l'accordo stesso, modificando così la situazione in atto per cui in molte province si sono raggiunti accordi più favorevoli ai mezzadri...

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Quelli sono rispettati.

SANSONE. Non credo. Si vede dagli arresti di mezzadri che il Ministro Scelba sta operando... (*Proposte al centro*).

DOMINEDÒ, *Relatore per la maggioranza*. Non per questo!

SANSONE. Discuteremo anche di ciò! Dunque, con l'intervento dello Stato si violano le libertà fondamentali delle organizzazioni sindacali, di tutti i cittadini che appartengono ad una determinata categoria. Noi quindi diciamo che questa legge, nella sua impostazione, è contraria alle libere organizzazioni sindacali perché riconduce lo Stato a quella funzione corporativistica deprecata da tutti noi, nociva alla democrazia vera del nostro Paese.

L'onorevole Riccio diceva poc'anzi che noi facevamo un ragionamento specioso, che questo intervento dello Stato è necessario, che sono questioni che non hanno assoluta importanza per noi; riduceva cioè il problema ad una questione veramente corporativa, e diceva: se le parti non si mettono d'accordo, interviene lo Stato e regola queste questioni. Ma ciò è corporativismo! Sarà forse il vostro interclassismo, come voi lo chiamate, ma è corporativismo nella sostanza. Ma quando diciamo che dobbiamo dare alle organizzazioni sindacali la vera libertà, che è quella di poter negoziare e di ottenere dalla controparte determinate situazioni favorevoli o miglioramenti, intervenendo lo Stato diminuisce o annulla questo potere. Vi è cioè un intervento obbligatorio che riduce la libertà e il potere delle singole organizzazioni. Perciò, diciamo che questo intervento è nella sua sostanza pregiudizievole, antidemocratico, ed esprime la politica che questo Governo vuole inaugurare, cioè quell'azione dello Stato che non è regolatrice in senso generico ma che deve esprimere interessi determinati.

La riprova, signor Ministro, che lei aveva la possibilità di poter prorogare i contratti

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 3 LUGLIO 1948

puramente e semplicemente, come chiedevamo anche noi con un progetto di iniziativa parlamentare...

SEJNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Sarebbe stato peggio per i mezzadri.

SANSONE. Voi della Democrazia cristiana avete sempre proclamato di voler andare incontro alle classi lavoratrici. Questa è una frase che appartiene anche al corporativismo. Ma lei, signor Ministro, quando ha proposto questo suo disegno di legge ha cercato di peggiorare le condizioni dei mezzadri a favore dei concedenti. Quindi Ella, che aveva la possibilità di dar prova di questa considerazione a favore dei lavoratori della terra, ha tentato di peggiorarne la situazione.

SEJNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. È sbagliato!

SANSONE. Non è sbagliato. Nello stesso lodo De Gasperi, per esempio, vi era la sospensione degli obblighi che sono il residuo feudale del contratto mezzadrile. Nonostante che nel lodo gli oneri fossero sospesi, lei non ha ritenuto opportuno ripetere la dizione del lodo De Gasperi aggravando così la situazione dei mezzadri rispetto ai concedenti.

È una prova del tipo di politica del Governo, che quando può cercare di stringere la mano, non in senso affettuoso ma in senso di dolore, nei confronti di coloro che lavorano... (*Proteste al centro — Commenti*):

È inutile protestare. Do un'altra prova di quello che affermo: il Ministro ha proposto con l'articolo 7 un aggravamento della situazione. La Commissione, maggioranza e minoranza, è stata d'accordo di abolire l'articolo 7. Io voglio leggerlo, e vedrete se il Ministro ha inteso di aiutare i lavoratori della terra. (*Interruzioni al centro*).

Una voce al centro. Lo abbiamo abolito.

SANSONE. ... perchè vi siete accorti che aggravava la situazione...

SEJNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. È un equivoco anche quello.

SANSONE. ... aggravava la situazione mezzadrile perchè imponeva la direzione tecnico-amministrativa del podere al concedente, il quale la esercita, sotto la sua responsabilità, verso il mezzadro conformemente... ecc. Venivano così ad essere sconvolti gli accordi mezzadrili.

SEJNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Non è vero! Si migliora la condizione dei mezzadri.

SANSONE. Lo dice lei. Mi pare che il Governo faccia una politica che mentre a parole è a favore di chi lavora la terra nella sostanza è a favore dei padroni. Noi perciò

diciamo che questo intervento statale è antidemocratico ed illegittimo. Porremo una pregiudiziale alla Camera. La Camera potrà agire con uno dei soliti colpi di maggioranza, ma noi vogliamo che il Paese sappia che lo Stato vuole intervenire per regolare i rapporti contro la volontà delle parti.

CIMENTI. Si metta d'accordo con l'onorevole Grifone.

SANSONE. Noi ci siamo opposti anche all'articolo 2 del disegno di legge, il quale dice che la proroga non è ammessa, oltre che nei casi indicati nel citato articolo 1 del decreto legislativo 1° aprile 1947, n. 273, quando la capacità lavorativa familiare sia insufficiente alle esigenze di coltivazione del fondo. La Camera intende come questo sia uno di quegli elementi che si prestano a potere praticamente rompere la proroga che si vorrebbe concedere.

PRESIDENTE. Onorevole Sansone, lei ha fatto cenno esplicito ad una pregiudiziale; se intende mantenerla non deve parlare che sulla pregiudiziale; se entra nel merito, vuol dire che la supera e vi rinuncia implicitamente.

SANSONE. Mantengo la proposta pregiudiziale, l'ho motivata e chiedo che il Presidente la ponga in votazione.

PRESIDENTE. Giacchè lei fa una proposta formale, occorre che la Camera si pronunci su di essa prima di proseguire la discussione di merito.

SANSONE. Io formulo la richiesta, ritenendo che la Camera non debba entrare nel merito del disegno di legge, perchè esso viola le fondamentali libertà democratiche delle organizzazioni sindacali dei lavoratori.

PRESIDENTE. Comunico alla Camera che mi perviene in questo momento una regolare proposta pregiudiziale sottoscritta dagli onorevoli Sansone, Imperiale, Giorgio Amendola, Roasio, Togliatti, Berti, Jotti Leonilde, Basso, Nasi, Nenni Pietro, Ghislandi, Grammatico, Negri, Turchi e Zappelli.

Ricordo che a norma dell'articolo 93 del regolamento due soli deputati, compreso il proponente, potranno parlare in favore e due contro.

LUCIFREDI. Chiedo di parlare contro la pregiudiziale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIFREDI. Per bocca dell'onorevole Sansone è stata nuovamente posta, anche in questa sede, una questione pregiudiziale di costituzionalità, che dovrebbe precludere, secondo l'intendimento dell'opposizione, l'esame da parte della Camera di questo disegno

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 3 LUGLIO 1948

di legge. Questa pregiudiziale si fonderebbe sul fatto che sarebbe violato, a quanto asserisce l'onorevole Sansone, il principio della libertà sindacale e sarebbe violato, soprattutto, quello che si chiama il diritto all'autonomia delle associazioni sindacali, per quel che si riferisce alla disciplina dei rapporti di lavoro che rientrano nella loro competenza.

Senonché, se la questione si esamina da quel punto di vista esclusivamente giuridico, cui ci si deve limitare, quando si discute su una pregiudiziale di questo genere (perché se è questione di costituzionalità è materia su cui non si debbono fare apprezzamenti di natura politica, ma soltanto valutazioni di diritto), se su questo terreno ci manteniamo, ripeto, (e così dicendo naturalmente non voglio escludere che al medesimo risultato si debba arrivare anche sul terreno politico), mi sembra che questa pregiudiziale sia sfornita di qualsiasi fondamento. E lo è per una serie di ragioni, di cui mi limito ad enunciare le più evidenti e le più semplici: da un lato, la mancata violazione di qualsivoglia norma della nostra Costituzione; dall'altro, la necessità di rispettare anche in questa sede — ed a questo riguardo si potrebbe fare anche una questione di principio — una regola fondamentale della vita costituzionale degli Stati.

La regola fondamentale della vita costituzionale degli Stati, cui accenno, è la regola per cui nella gerarchia delle fonti dell'ordinamento giuridico necessariamente vi deve essere una fonte, la quale abbia la preminenza, in nome dell'unità dello Stato concepito come istituzione unitaria e superiore a tutte quelle particolari che lo compongono. Questa fonte, nel nostro sistema giuridico, è la legge in senso formale, espressione somma della sovranità dello Stato. Né è una particolarità, questa, del nostro sistema giuridico. Infatti voglio ricordare ai colleghi dell'estrema sinistra che anche nell'ordinamento costituzionale sovietico, in un primo tempo, vi era pluralità di fonti poste su uno stesso piano, ma successivamente fu sancito che il valore di legge formale spettasse esclusivamente alle norme deliberate dal Soviet supremo con quella determinata procedura che la Costituzione sovietica stabilisce. Quindi vi deve essere gerarchia di fonti: vi è una fonte sovrana, la legge; vi sono poi altre fonti subordinate alla legge; queste comprendono molte norme e in particolare, tra le altre, quelle che le associazioni sindacali, in virtù della loro autonomia, possono darsi nella forma della contrattazione collettiva, per la disciplina collettiva dei contratti di lavoro.

Questo premesso, debbo ricordare che, per questa esigenza dell'unità dello Stato e della superiorità della legge in senso formale, è stato sempre ammesso, in Italia come negli altri Stati, che la disciplina, da parte delle associazioni sindacali, dei rapporti di lavoro non sia una disciplina di carattere esclusivo, ma abbia necessariamente un carattere subordinato, nel senso che può intervenire tutte le volte che nella sua sovrana volontà il Parlamento non ritenga di disciplinare autoritariamente, con atti legislativi, la materia che potrebbe essere oggetto di contrattazione collettiva.

Questo è sancito, oltre al resto, da una serie di norme, e risulta, anche indirettamente, da quanto si dice nelle premesse al Codice civile, laddove all'articolo 7 si parla di «limiti della disciplina corporativa» e si dice che «le norme corporative non possono derogare alle disposizioni imperative delle leggi e dei regolamenti». Anche cadute le norme corporative, permane il principio: è facoltà del legislatore attribuire forza imperativa alle sue norme; quando il legislatore ciò fa, non vi è associazione sindacale, non vi è libertà sindacale, non v'è possibilità di contrattazione collettiva che valga ad impedire che quelle norme siano legge dello Stato. Ed è indispensabile che questo sia — ripeto — per il rispetto dell'autorità e della sovranità dello Stato.

Riguardo all'altro punto, di cui prima dicevo, non vi è alcuna norma della Costituzione che sia stata violata. Si è fatto riferimento alla norma dell'articolo 39 della Costituzione. Verissimo, l'organizzazione sindacale è libera, e non saremo certo noi che vorremo calpestare la libertà delle associazioni sindacali, né intervenire senza assoluta necessità nella loro naturale sfera di azione. Però, questo articolo 39, in merito ai contratti collettivi, altro non fa che stabilire che i sindacati possono stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie. È una facoltà dei sindacati, e nulla più, e non pone, né può porre, limite alcuno alla sovranità della legge. E non voglio soffermarmi sul pur ovvio rilievo che oggi i sindacati che abbiano questa potestà non esistono, perché oggi l'applicazione dell'articolo 39 è, in questa parte, sospesa; essa sarà possibile in un tempo futuro — mi auguro prossimo — quando avremo dato alle associazioni sindacali quella veste giuridica che permetterà di dare efficacia vincolante per tutti ai loro contratti collettivi. Oggi, questa efficacia è un ricordo del

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 3 LUGLIO 1948

passato ed un auspicio per il futuro (intendiamo, parlo di auspicio, non perché pensi debba ripetersi quello che in passato fu fatto, ma per augurare che si possa arrivare allo stesso risultato dell'efficacia vincolante dei contratti collettivi attraverso procedimenti migliori); non è una realtà attuale.

In questo stato di cose, nessuna norma della Costituzione è stata violata. La legge sulla quale noi siamo chiamati a votare è perfettamente legittima, è perfettamente costituzionale, non viola per nulla il principio della libertà sindacale.

Concludo dicendo ai colleghi dell'estrema che noi siamo lieti che essi mostrino questo così reverente rispetto per la Costituzione dello Stato, per cui ad ogni disegno di legge, ad ogni iniziativa del Governo, sempre v'è da parte loro nei confronti nostri un'accusa di incostituzionalità. Desideriamo però assicurarli che nel rispetto della Costituzione non intendiamo per nulla essere secondi a loro, e che anzi, forse, e senza forse, per nostro abito mentale, per nostra tradizione, per nostra consuetudine e per nostro programma, saremo sempre noi più di loro rigidi tutori della Costituzione e delle leggi tutte dello Stato. *(Applausi al centro e a destra).*

DOMINEDÒ, *Relatore per la maggioranza.* Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DOMINEDÒ, *Relatore per la maggioranza.* Signor Presidente, dopo quanto è stato detto dall'onorevole Lucifredi in risposta all'onorevole Sansone e dopo quanto è stato scritto nella relazione io credo che possa considerarsi superato o superabile il punto per cui noi siamo dinanzi ad un intervento dello Stato, in forza del quale una norma legale si inserisce nell'ambito delle norme collettive o di categoria. Ritengo che sia formalmente superato precisamente in conseguenza del concetto di gerarchia che corre fra norme private, norme collettive, norme statuali. Su questo punto non credo di dover aggiungere altro nell'ambito e nell'orbita della Costituzione e col più profondo rispetto alla sua lettera e al suo spirito.

Un'altra considerazione devo fare — e solo per questo ho chiesto di parlare brevemente — per dire che nel nostro problema, nel nostro caso, oltre di queste considerazioni di principio che sorreggono la perfetta correttezza della legge, vi sono delle considerazioni di specie, concrete, le quali vanno poste in evidenza, le quali non vanno dimenticate dalla Camera al momento di votare e di decidere sul problema della pregiudi-

ziale. Queste considerazioni di specie, anche se dimenticassimo per un momento le considerazioni di principio testè fatte e scritte, se le dimenticassimo, pur lasciandole ferme nella loro consistenza di principio, varrebbero sempre per legittimare, con perfetta tranquillità, la correttezza assoluta della legge. In che senso? Nel caso concreto questa norma legale, questa norma statuale che interviene dettando disciplina alle parti, e cioè alle categorie, non fa se non mutuare la propria volontà, cioè il proprio contenuto della dichiarazione legislativa, se non dalla preesistente dichiarazione di volontà delle parti, la sola che oggi, tuttora, possa considerarsi come preesistente e rilevante.

Quindi, in concreto, non solamente siamo dinanzi a quel normale rapporto che può correre tra norma privata, norma collettiva e norma statuale; ma siamo in presenza di una norma statuale la quale, appunto nell'intendimento di preparare il libero svolgersi delle trattative di parte che consentano l'affermazione di tutte le agevolazioni di categoria nel quadro dell'interesse generale del bene comune, intanto consolida ciò che le parti precedentemente vollero.

Sotto questo aspetto, una norma statuale che non fa se non consolidare e convalidare la norma collettiva, la norma di categoria, la tregua mezzadrile, già da essa stabilita e voluta (*Interruzione del deputato Lizzadri*) finisce per dettare legge interpretando dinanzi alla coscienza comune, nel miglior modo, la volontà delle parti interessate, la volontà delle categorie cui oggi s'indirizza la norma suprema della legge e dello Stato. *(Applausi al centro e a destra).*

ZANFAGNINI. Chiedo di parlare contro la pregiudiziale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANFAGNINI. Io mi ripromettevo, onorevoli colleghi, di precisare il pensiero di Unità socialista su questa legge, che viene sottoposta alla nostra approvazione, dal punto di vista costituzionale, in sede di discussione generale. Senonchè ho visto che questa questione è stata elevata a pregiudiziale ed allora mi sembra che sia questa la sede opportuna per dire il nostro pensiero.

Indubbiamente l'eccezione pregiudiziale di incostituzionalità sollevata dall'opposizione è seria ed il Gruppo di Unità socialista se ne è preoccupato non poco, e ciò non solamente in aderenza allo spirito della Costituzione, ma a quelli che sono i principi ed i postulati socialisti, poichè è evidente, onorevoli colleghi, che se noi inaugurassimo il sistema di risol-

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 3 LUGLIO 1948

vere legislativamente i conflitti del lavoro, se lo Stato — cioè — si arrogasse il diritto di risolvere d'autorità un conflitto del lavoro, che deve trovare la sua soluzione ed il suo sbocco naturale sul terreno della lotta sindacale, noi vulnereremmo il principio basilare, sancito dalla Costituzione, della libertà sindacale e scivoleremmo fatalmente verso un vero e proprio sistema di tipo corporativo.

Ma questa preoccupazione, che sarebbe stata ed è per la coscienza socialista insuperabile in ogni altro rapporto, pare al mio Gruppo potersi, nella particolare soggetta materia della mezzadria, superare, stante la natura del rapporto, che è più un rapporto associativo che di dipendenza. Tanto è vero che i mezzadri giustamente reclamano, proprio per questo fondamento associativo del rapporto, la condirezione dell'azienda.

Da questa particolarità del rapporto, per cui non ricorrono qui i normali caratteri del rapporto di dipendenza, derivano conseguenze che ne confermano la specialità e l'impossibilità di assumerlo *si et simpliciter* fra gli altri rapporti di lavoro; e in primo luogo la conseguenza che qui manca lo strumento tipico attraverso cui si fa valere la lotta sindacale, che è lo sciopero, che è l'astensione dal lavoro: il mezzadro che sciopera danneggia, in fondo, se stesso, perchè se non lavora non raccoglie.

SANSONE. Anche l'operaio che sciopera danneggia se stesso, perchè perde la paga.

ZANFAGNINI. No, danneggia il padrone. (*Commenti*).

Il mezzadro che sciopera danneggia dunque se stesso, per cui egli si troverebbe invece inevitabilmente costretto a ricorrere ad altri mezzi, a ricorrere, come ricorre, ad atti o fatti diversi dall'astensione dal lavoro, e precisamente ad atti o fatti, quali son quelli di trattarsi una quota di prodotto superiore al 50 per cento, e così via, che, in mancanza di un accordo contrattuale o di una norma legislativa, trascendono in fondo ad atti di vero e proprio esercizio arbitrario delle proprie ragioni.

Ciò conferma che nella speciale materia della mezzadria siamo decisamente fuori dallo schema tipico del rapporto di lavoro e siamo invece sul terreno di un vero e proprio rapporto associativo.

E allora, per quello che riguarda il Gruppo di Unità socialista, non si ravvisa nessun ostacolo a un regolamento legislativo e nessuna incostituzionalità della norma. È soprattutto per queste considerazioni che il Gruppo di Unità socialista voterà contro la pregiudiziale.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste a manifestare il pensiero del Governo.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Debbo fare una brevissima dichiarazione, aderendo alla tesi dei deputati che hanno parlato contro la pregiudiziale.

Debbo dichiarare, innanzi tutto, che la pregiudiziale è in contrasto con l'atteggiamento degli stessi presentatori, i quali, compreso l'onorevole Sansone, avevano presentato un progetto di legge per la proroga del contratto di mezzadria, intervenendo in una controversia che era aperta. (*Commenti*).

In secondo luogo, quali conseguenze porterebbe questa pregiudiziale? Che i contratti non sarebbero più prorogati, che si ritornerebbe all'imperio del Codice civile, con la conseguenza evidente di andar contro la tesi che sostengono i presentatori della pregiudiziale.

Ma la sostanziale inconsistenza di tale pregiudiziale è anche dimostrata dal fatto che la proroga implica, come è evidente, anche automaticamente la proroga delle precedenti stipulazioni contrattuali, giacchè è chiaro che non si può stabilire una proroga in bianco. Dov'è dunque questa pretesa violazione della libertà contrattuale, quando le stesse parti interessate hanno chiesto la proroga del contratto, quando la stessa Federterra ha chiesto di trasformare in legge le tregua mezzadrile, ha chiesto di intervenire con una legge nella mezzadria per estendere e dar valore di legge a quelle disposizioni che le parti hanno stipulato in alcune regioni?

E allora dovrei dire che, sostanzialmente, l'eccezione di incostituzionalità vale solo in certi casi e non vale in certi altri, a seconda che fa comodo o meno: ma noi, onorevoli colleghi, dobbiamo impostare la questione di principio, se cioè lo Stato possa in certi casi o non possa intervenire in un rapporto che non è un rapporto di lavoro, ma è un rapporto associativo di natura ben diversa.

Io non vedo quindi come si possa sollevare questa eccezione di incostituzionalità. Le disposizioni di legge noi le rispettiamo oggi e intendiamo rispettarle in futuro, mentre noi intendiamo venire incontro proprio a quella volontà delle parti liberamente espressa l'anno scorso e di cui una delle parti ci chiede oggi la rinnovazione attraverso una proposta di proroga. Vorrei sapere se non osserviamo la libertà delle parti, quando noi veniamo loro incontro proprio su un presupposto di volontà dichiarata liberamente.

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 3 LUGLIO 1948

Quindi la pregiudiziale va respinta, perchè non si trova in contraddizione con nessuna delle norme della Costituzione.

Nel merito debbo osservare, poi, che l'accoglimento della pregiudiziale metterebbe le parti in contesa, e soprattutto i mezzadri, in condizioni ben più difficili di quelle in cui essi si troveranno con l'accoglimento della legge, perchè li metterebbe di fronte ai vecchi patti colonici, prorogati in virtù di un decreto del primo Governo Bonomi, e di fronte al Codice civile, cioè alla possibilità di subire quella disdetta che noi vogliamo limitare attraverso la proroga.

I nostri interventi in questa materia sono perfettamente costituzionali e perfettamente corrispondenti anche ai veri interessi delle parti. (*Applausi*).

MICELI. Chiedo di parlare a favore della pregiudiziale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICELI. Vorrei far osservare che qui si è tentato in un certo senso di modificare lo stato effettivo delle cose. Noi abbiamo presentato una proposta di pregiudiziale per l'illegittimità dell'intervento dello Stato, attraverso il Parlamento, in una vertenza in corso. Ora si cerca di giocare un po' ai bussolotti e si dice: « Voi stessi avete chiesto la proroga ». Ma la proroga di che cosa? La proroga della legge esistente 1° gennaio 1947, n. 273, che prorogava il termine dei contratti. È evidente che occorre un'altra legge per prorogare una legge esistente. Invece il disegno ministeriale propone di prorogare anche un accordo di mezzadria che le parti hanno dichiarato valido per un anno, e che quest'anno una delle parti ha dichiarato espressamente non valido e si è rifiutata di prorogare. Quindi, non solo questo è un intervento non richiesto, ma è contrario alla decisione di una delle parti. Ed è per ciò che, essendovi una vertenza in corso, la proroga, non per gli affitti, ma per la tregua di mezzadria, menoma la possibilità e la libertà dei sindacati di continuare con prospettiva di successo la loro azione.

Per questi motivi noi insistiamo sulla pregiudiziale presentata dall'onorevole Sansone.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Ciò che si proroga oggi non è una legge, ma è un contratto. Noi proroghiamo di un anno (*Commenti all'estrema sinistra*) — qui non si deve equivocare — attraverso questa legge tutti i singoli contratti individuali.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Sulla pregiudiziale proposta dall'onorevole Sansone gli onorevoli Pajetta Gian Carlo, Giolitti, Cremaschi Olindo, Tarozzi, Walter, Suraci, Messinetti, Prato-longo, Longo, Roasio, Amendola Giorgio, Imperiale, Turchi e altri hanno chiesto la votazione per appello nominale; gli onorevoli Resta, Caiati, Armosino, Marenghi, Poletto, Troisi, Geuna, Codacci Pisanelli e altri hanno chiesto lo scrutinio segreto.

Poiché quest'ultima richiesta prevale, indico la votazione segreta sulla questione pregiudiziale proposta dall'onorevole Sansone, diretta a impedire che si prosegua nella discussione del disegno di legge, per riconosciuta illegittimità costituzionale del disegno stesso.

(*Segue la votazione*).

Chiusura della votazione segreta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione segreta e invito gli onorevoli Segretari a numerare i voti.

(*Gli onorevoli Segretari numerano i voti*).

Risultato della votazione segreta.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione segreta sulla pregiudiziale Sansone:

Presenti e votanti	287
Maggioranza	144
Voti favorevoli	42
Voti contrari	245

(*La Camera non approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Adonnino — Amadeo Ezio — Ambrico — Ambrosini — Angelucci Nicola — Arcangeli — Armosino — Avanzini — Azzi.

Babbi — Balduzzi — Barattolo — Baresi — Basile — Basso — Bavaro — Belliardi — Belloni — Bensi — Benvenuti — Bernardinetti — Bertinelli — Bertola — Bettiol Giuseppe — Biagioni — Bianchi Bianca — Bianchini Laura — Biasutti — Bima — Bonino — Bonomi — Bovetti — Bucciarelli Ducoi — Bulloni.

Cacciatore — Caccuri — Cagnasso — Caiati — Calcagno — Calosso Umberto — Campilli — Cappi — Cappugi — Capua — Cara — Caramia Agilulfo — Carcaterra — Cari-

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 3 LUGLIO 1948

gnani — Caronia Giuseppe — Caroniti Filadelfio — Carratelli — Carron — Casalnuovo — Caserta — Cassiani — Castelli Edgardo — Castelli Avolio Giuseppe — Castiglione — Cavalli — Cavinato — Cecconi — Ceravolo — Chatrian — Chieffi — Chiostergi — Cifaldi — Cimenti — Clerici — Cocco Ortu — Codacci Pisanelli — Colasanto — Colitto — Colleoni — Colombo — Concetti — Coppa Ezio — Coppi Alessandro — Corbino — Cornia — Corona Giacomo — Corsanego — Cortese — Cremaschi Carlo.

Dal Canton Maria Pia — D'Ambrosio — De Caro Gerardo — De' Cocci — De Gasperi — Del Bo — Delle Fave — Delli Castelli Filomena — De Maria — De Martino Alberto — De Mco — De Michele — De Palma — Diecidue — Di Fausto — Di Leo — Dominedò — Donati — Donatini.

Ebner — Ermini.

Fabriani — Facchin — Fadda — Fanfani — Fassina — Federici Agamben Maria — Ferrarese — Ferrario Celestino — Ferraris Emanuele — Ferreri — Fietta — Fina — Firrao Giuseppe — Foderaro — Franceschini — Franzo — Fumagalli — Fusi.

Gabrieli — Galati — Garlato — Gasparoli — Gennai Tonietti Erisia — Germani — Geuna — Giacchèro — Giammarco — Giolitti — Giordani — Girolami — Giuntoli Grazia — Gonella — Grassi Candido — Grassi Giuseppe — Greco Giovanni — Guadalupi — Guariento — Guerrieri Filippo — Gui — Guidi Cingolani Angela Maria.

Helfer.

Improta.

Jervolino Angelo Raffaele.

La Malfa — Larussa — Latanza — Lazzati — Lecciso — Leonetti — Lettieri — Liguori — Lizier — Lo Giudice — Lombardi Ruggero — Lombardini — Lombardo Ivan Matteo — Longhena — Longoni — Lopardi — Lucifredi.

Malvestiti — Mannironi — Marazza — Marengi — Martinelli — Martino Edoardo — Marzarotto — Mastino del Rio — Maxia — Melloni Mario — Menotti — Mieville — Migliori — Momoli — Mondolfo — Montecchi — Monticelli — Montini — Moro Aldo — Moro Girolamo Lino — Motolese — Murgia — Mussini.

Negrari — Negri — Nenni Pietro — Nicotra Maria — Notarianni — Numeroso.

Orlando.

Pacati — Pacciardi — Palazzolo — Parente — Pecoraro — Pella — Perlingieri — Pertusio — Petrilli — Petrone — Petrucci — Piasenti Paride — Piccioni — Pierantozzi —

Pietrosanti — Pignatelli — Pignatone — Polletto — Ponti — Preti — Pucci Maria — Pugliese.

Quintieri.

Raimondi — Rapelli — Repossi — Rescigno — Resta — Ricciardi — Riccio Stefano — Rivera — Roberti — Rodinò — Roselli — Rumor — Russo Carlo — Russo Perez.

Sabatini — Saija — Salerno — Salizzoni — Salvatore — Sammartino — Sampietro Umberto — Sansone — Saragat — Sartor — Scaglia — Scalfaro — Scarpa — Scelba — Schiratti — Scoca — Sedati — Segni — Semeraro Gabriele — Simonini — Smith — Sodano — Spataro — Spiazzi — Spoleti — Stagno d'Alcontres — Stella — Sullo.

Tambroni Armaroli — Terranova Corrado — Terranova Raffaele — Titomanlio Vittoria — Tomba — Tommasi — Tosi — Tozzi Condivi — Treves — Troisi — Truzzi Ferdinando — Tudisco — Tupini — Turco Vincenzo — Turnaturi.

Valandro Gigliola — Valenti — Valsecchi — Vetroni — Viale — Vicentini Rodolfo — Vigo — Viola — Vocino — Volpe.

Zaccagnini Benigno — Zagari — Zanfagnini Umberto.

Sono in congedo:

Angelini — Arata.

Bagnera.

Carpano Maglioli — Coccia.

Dossetti.

Fuschini.

Greco Paolo.

Lombardi Colini Pia.

Paganelli.

Scano.

Vecchio Vaia Stella — Veronesi.

**Si riprende la discussione del disegno di legge:
Proroga dei contratti di mezzadria, colonia
parziaria e compartecipazione (30).**

PRESIDENTE. Non avendo la Camera approvato la pregiudiziale, si prosegue nella discussione. È iscritto a parlare l'onorevole Caramia. Ne ha facoltà.

CARAMIA. Onorevoli colleghi, nella formulazione della legge sulla quale oggi si discute si è partiti da un primo presupposto e cioè che non si sia raggiunto alcun risultato concreto dopo una serie di trattative fra le organizzazioni sindacali interessate, per cui sarebbe stato necessario l'intervento dello Stato ad evitare incertezze, disorientamenti, agitazioni che comunque possano compromettere le operazioni del raccolto in atto.

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 3 LUGLIO 1948

È bene che a questo punto la Camera sappia che io parlo nell'interesse degli agricoltori e quale rappresentante della Confida. È necessario che in questa Assemblea sia espresso liberamente anche il nostro pensiero, specie dopo l'accusa che si è fatta al Ministro dell'agricoltura di avere egli facilmente ceduto a vantaggio degli agricoltori. La mia parola sarà, quindi, di giustificazione, non per il Ministro, che non ne ha bisogno, ma più per precisare la situazione degli agricoltori italiani i quali si oppongono a questa legge per ragioni di merito che io brevemente esporrò e non per un ostinato fine di non ricevere.

Vi è stato nel pensiero del Governo un secondo presupposto e cioè che l'attuale proroga obbligatoria si debba ricollegare senza altro al contenuto della tregua stabilita nel 1947, e perciò ritenersi fondata su di un piano di libera volontà precedentemente manifestata dalle parti contraenti. A conclusione di tali premesse si dice che i presupposti di quella tregua mezzadrile devono costituire i presupposti logici e giuridici della legge in discussione, donde deriva la tutela giuridica ad una libera volontà manifestata, alla quale viene dato il carattere di una norma coattiva sostitutiva di quella discrezionale concordataria.

Potrei avere a questo punto una ragione di contatto col pensiero della parte comunista, nel senso che, dovendosi ritenere quella tregua mezzadrile limitata semplicemente all'annata 1947-48, per la decorrenza e scadenza del termine fissato le parti devono ritenersi ora libere per una libera contrattazione.

La Camera ha respinto la pregiudiziale della incostituzionalità della presente legge, sulla quale non vogliamo inserirci, per quanto avremmo delle riserve mentali da far valere, perché, per esempio, laddove si dice che il provvedimento legislativo è determinato dal motivo di evitare le agitazioni, noi potremmo rispondere che lo Stato ha dei poteri organizzati per poterle contenere e reprimere con le forze di polizia; laddove si eccepisce che la norma coattiva interviene appunto per evitare le incertezze, noi potremmo dire che se queste sono limitate al criterio distributivo da adottare nella ripartizione dei prodotti, v'è il contratto fra le parti, v'è la consuetudine, vi è la legge generale, disciplinatrice dei rapporti di mezzadria, che opportunamente provvede. Quindi non sarebbero validi questi elementi perché la legittimità dell'intervento dello Stato si dovesse ritenere come un atto

utile e necessario per la formulazione di questa legge obbligatoria. Noi diciamo: intervenuta la norma coattiva che sostituisce quella contrattuale, noi l'accettiamo incondizionatamente, perché lo Stato dispone sempre delle iniziative che fa valere attraverso i suoi organi costituzionali, e può ottenere di modificare, in conseguenza, anche un rapporto di carattere privatistico.

Piuttosto io desidero che la Camera guardi un po' alla legge nella sua struttura essenziale; e la valuti con ampiezza e non col microscopio del sofisma, cioè con la visione che in questo momento bisogna avere di tutte le questioni politiche e di tutte quelle sociali, specie quando queste si agganciano a speciali situazioni, come quella mezzadrile che oggi lievita, fermenta nel campo sociale, determinando agitazioni nelle quali prevalgono elementi di propaganda demagogica.

Noi agricoltori ci troviamo allo sbaraglio; però dinanzi al dilagare di questa fiumana di demagogia che giunge contro di noi, con tutta la sua forza avulsiva per strapparci al telaio della nostra vita economica, abbiamo il diritto di considerarci nella pienezza di una situazione giuridica che deve essere protetta dallo Stato con tutti i mezzi dei quali esso dispone.

Dunque, guardiamo con obiettività e serenità, e senza spirito di faziosità, la portata della legge, valutiamone il contenuto, che noi possiamo approvare fino ad un certo punto. Il Ministro dell'agricoltura mi permetterà che io faccia delle constatazioni e metta in evidenza dei rilievi, i quali potranno avere un valore politico, perché noi agricoltori passiamo nella fantasia e nel calcolo dei comunisti come i beneficiati dalla bontà legislativa del Ministro dell'agricoltura. Questi non ha bisogno della mia difesa. Il decreto dell'aprile 1947 ci lasciò pensare che con quel provvedimento legislativo si sarebbe chiuso finalmente il ciclo delle proroghe; anzi si disse esplicitamente che oltre quella proroga non ve ne sarebbero state altre in avvenire.

È bene qui precisare la situazione. Noi non siamo intervenuti affatto; non abbiamo sollecitato il Ministro dell'agricoltura per avere la proroga, perché è contraria ai nostri interessi. È stata una iniziativa della Confederterra. Noi abbiamo dovuto resistere contro queste richieste, in modo che non vi è stata alcuna iniziativa bilaterale per poter pensare ad un consenso esplicitamente oppure implicitamente prestato dagli agricoltori per una nuova proroga.

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 3 LUGLIO 1948

Si diceva l'altro giorno da un uomo politico, di cui non voglio fare il nome: « che in questa materia bisogna andare molto cauti, perchè si può considerare l'agricoltura come la zona minata nella quale bisogna camminare con i piedi della colomba per evitare che le mine sepoltevi possano brillare ». Perfettamente d'accordo che il campo si sia ipersensibilizzato in questo senso! Bisogna camminare con i piedi di colomba! D'altra parte abbiamo il diritto di soffermarci sulle nostre posizioni e di irrigidirci magari su alcune di esse, perchè quando l'altro giorno il Ministro del tesoro diceva che occorre aumentare il gettito delle imposte di altri 250 miliardi, si capiva che questa maggiore incisione, ed esasperazione del carico fiscale, non potrà colpire che gli agricoltori.

Nel primo discorso che ebbi l'onore di fare dinanzi a questa assemblea io misi a fuoco questa situazione, che cioè oggi il reddito dell'agricoltore è assorbito per il 40 per cento dal pagamento delle tasse, delle imposte dirette e dei contributi.

Quindi, è chiaro che il nuovo sacrificio che a noi si chiede debba avere come corrispettivo una legislazione che determini un equilibrio e ci metta nella condizione di potere corrispondere alle aspettative finanziarie annunziate dall'onorevole Pella. E dico questo per una ragione: perchè noi ci siamo opposti alla proroga dei contratti di mezzadria non per un atto di ostilità verso la classe dei mezzadri, ma perchè pensiamo che questa maggiore incidenza dei tributi fiscali può essere semplicemente sopportata ed affrontata spremendo con tenacia le forze produttive dei nostri terreni ed applicando ad essi i metodi razionali moderni di cultura; il che non si potrà conseguire, se i mezzadri, i quali hanno lo scopo di sfruttare la terra, continueranno a permanere nei nostri poderi, reprivi ad ogni concetto di una maggiore razionalizzazione dei nuovi sistemi di coltivazione.

Se noi pensiamo, con riferimento specifico alla pressione fiscale, che l'imposta complementare va dal 2 al 75 per cento, che quella di famiglia dal 0,75 sale al 18 per cento, che l'altra progressiva patrimoniale dal 6 può raggiungere il 61,61 per cento, che i contributi unificati — questa piaga sanguinante in danno dell'agricoltura italiana — sono progressivamente saliti da un gettito complessivo di 230 milioni nel 1938 a quello attuale di 35 miliardi, si comprende come sia sufficientemente giustificato l'interesse a riavere i nostri fondi, per poterli ancora di più sfruttare. Perché non si effettu, attra-

verso questi tributi e contributi, la spoliazione della proprietà intiera, necessita non accordare nuove proroghe.

Affermo questo perchè non si pensi che la riottosità alla proroga, da parte degli agricoltori, sia determinata da un fine di non ricevere o da ingiustificata ostinatezza anziché da una ragione giustificativa, nella quale ognuno di noi deve un po' entrare.

Nella Commissione ministeriale si disse — non so se il motivo mascherasse un intendimento malizioso oppure un principio di semplice valutazione economica e sociale — che con questa proroga si giungeva all'allineamento, in un rapporto di tempo, dei contratti di mezzadria, di colonia parziaria e di compartecipazione, a quelli di affitto per i coltivatori diretti, che, come tutti sanno, furono prorogati sino alla fine dell'annata agraria 1948-49; ed in conseguenza si mise in rilievo che questo allineamento nelle scadenze di contratti, diverse fra di loro, avrebbe determinato il vantaggio di una più rilevante disponibilità di terreni per la sistemazione di un maggior numero di famiglie contadine.

Fu questo l'argomento col quale appunto si iniziarono le necessarie formulazioni del disegno di legge del quale noi ci occupiamo.

Ora, l'allineamento non muta i termini della proporzione, perchè se è vero che un maggior numero di fondi disponibili vi sarà, vi corrisponde anche un maggior numero di famiglie da sistemare.

Penso, invece, che l'allineamento non potrà e non dovrà impedire la ripresa, anche parziale, se parziale dobbiamo ritenerla, della libera contrattazione, perchè noi, come nucleo fondamentale, intorno al quale si possono agglutinare tutti gli altri elementi e coagulare tutte le altre ragioni di carattere economico e sociale, dobbiamo ritenere la immediata necessità di costituire e formulare con sanzioni legislative un complesso di norme che garantiscano l'avviamento verso l'abrogazione e la eliminazione di ogni vincolismo.

Ricordiamo, onorevoli colleghi, che il sistema dei vincoli si iniziò nel 1936, allorché furono bloccati i prezzi delle merci, dei prodotti e dei servizi, e che sin d'allora le proroghe relative si susseguirono ininterrottamente fino al decorso anno. Nel 1940 furono prorogati per un solo anno i contratti di fitto. Nel giugno del 1944 si ebbe il blocco delle disette per i contratti di fitto a conduzione diretta, ed anche per quelle ai coltivatori ivi comprese le mezza-

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 3 LUGLIO 1948

drie e colonie. Nel 1945, con il decreto 5 aprile n. 157, furono sbloccati i contratti stipulati a favore dei conduttori e rimasero, invece, prorogati e vincolati tutti gli altri a tipo diverso. Ora, noi sosteniamo che le mezzadrie si distinguono tra di loro, per ragioni di superficie e di entità, in mezzadrie che riguardano piccoli appezzamenti e in mezzadrie che, invece, abbracciano grandi estensioni di terreno, così come le rinveniamo nel Mezzogiorno d'Italia. Una più esatta classificazione di queste ultime ci induce a considerarle più corrispondenti all'impresa agraria anziché al contratto associativo di mezzadria, nel quale deve prevalere la capacità lavorativa delle unità familiari messe a servizio del fondo. Orbene, bloccare questi enti economici e questi complessi aziendali è il più gran danno che si possa produrre all'economia nazionale, perché noi potremmo, con lo sblocco, favorire senz'altro la costituzione di piccoli fitti o di piccole mezzadrie.

Se a tanto, conclusivamente, ci fosse dato di pervenire, noi potremmo con sicurezza sistemare un maggior numero di famiglie, assorbendo anche una maggior quantità di mano d'opera disoccupata che oggi grava sull'agricoltura. Infatti, con i criteri attuali della imposizione obbligatoria di questa, noi vediamo come molte volte alle nostre aziende viene fatto un carico superiore alle esigenze culturali del fondo. Quindi, almeno per questi grandi complessi, per i quali vige il regime mezzadriale, si dovrebbe, senz'altro, stabilire lo sblocco. Con i decreti che abbiamo ricordato e con quello del 1° aprile 1947, si prorogarono, invece, al termine dell'annata agraria tutti i contratti di mezzadria, di colonia parziaria e di compartecipazione, mentre i contratti di fitto per coltivatori furono scadenziati alla fine del 1949. Noi osserviamo che questo criterio vincolistico, che ebbe la sua ragion d'essere nel periodo della guerra, quando le turbate condizioni del mercato e le vicende del conflitto avevano fatto sì che si fossero determinati squilibri economici; oggi non può più trovare alcuna giustificazione, sia perché è cessato lo stato di emergenza, e sia ancora perché in tutti i settori economici della produzione, per il graduale riassetto che si va raggiungendo, vi è una spiccata tendenza verso il ripristino completo del regime di libertà contrattuale inteso nel senso più liberale della parola.

Ecco perché noi siamo contrari alla proroga. Vogliamo la libertà contrattuale, indipendentemente dalle ragioni sindacali, che non c'interessano affatto. Desideriamo spez-

zare tutte le catene, riacquistare il libero respiro della vita economica, perché appunto è nell'ampiezza del giuoco delle libere contrattazioni che si possono smorzare e concordare tutte le antitesi economiche e sociali, che oggi costituiscono il motivo di tante agitazioni, che pullulano nel terreno fertile della demagogia comunista.

Ma noi ci opponiamo alla proroga anche per altre ragioni di carattere tecnico. La legge ha preso in considerazione una parte di esse, ma nel complesso non ha risolto per intero la questione in tutti i suoi aspetti poliedrici. Vi sono famiglie di contadini che oggi, per la quantità e per la capacità degli elementi lavorativi che le costituiscono, non sono più adeguate alle necessità culturali del fondo. In questi casi la proroga va negata.

Ma vi è di più. A tutto stato si parla di trasformazione e di bonifica agraria. La proroga è di impedimento appunto al conseguimento di queste innovazioni fondiari e culturali, giacché non la si può rendere compatibile con la prosecuzione di un rapporto contrattuale che impedisce al proprietario la libera iniziativa di compiere opere materiali che mutino il tipo di coltivazione, oppure diano al podere una nuova fisionomia strutturale ed il più delle volte sostanziale.

Si aggiunga a ciò anche l'altra considerazione che il blocco impedisce la costituzione del piccolo fitto, e quindi la possibilità dell'assorbimento di un maggior volume di mano d'opera. Per questa profonda divergenza che si è costituita, noi troviamo che i rapporti fra il concedente e il concessionario si sono cristallizzati in una intransigenza reciproca per cui lo Stato riesce a giustificare il suo intervento nella contesa come pacificatore o meglio disciplinatore di rapporti, che hanno un riflesso su quelli collettivi.

Una maggiore fluidità si potrebbe conseguire nella libera contrattazione. Il regime vincolistico oggi ci opprime e crea, con danno della produzione nazionale, una serie di scioperi e di atti di sabotaggio, nei quali l'agricoltore resta esposto alla rappresaglia brigantesca di coloro che grandi vantaggi hanno ricevuto e ricevono tuttora dai fondi loro dati a mezzadria oppure a colonia parziaria.

Ora, tutto questo è risaputo: ma intanto la situazione non si smuove e modifica affatto da due anni in qua. Allorché si vollero sbloccare i fitti per conduttori si disse che bisognava normalizzare la situazione e ritornare alla libera contrattazione. Noi respirammo quando

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 3 LUGLIO 1948

appunto quel provvedimento fu preceduto da questa motivazione e ci persuademmo che effettivamente si era entrati in un periodo di riassetto e di riequilibrio. Ma poi siamo rimasti delusi, perchè abbiamo visto un susseguirsi, invece, di proroghe ingiustificate. E così come si era promesso nel 1945 e come si promise nel 1947, noi oggi ci troviamo di fronte ad una situazione uguale alla precedente, per cui, mi permetta l'onorevole Ministro, anche se egli ci dicesse che questa è l'ultima proroga, noi non gli crederemmo più, perchè per ben due volte siamo rimasti presi nell'amara delusione di una promessa non mantenuta, benché fattaci.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Non bisogna porre limiti alla Provvidenza.

CARAMIA. Noi ci auguriamo che la Provvidenza intervenga in maniera ampia in nostro favore, specie perchè siamo gli eterni accusati. Certo che questa situazione ha determinato un indebolimento dell'istituto della mezzadria, per cui oggi non si concedono più terreni a tale titolo. Si è pervenuti, inoltre, ad uno stato insanabile di esasperazione tra il concedente ed il concessionario, che potrebbe essere eliminato, oppure attenuato, se invece si arrivasse alla libera contrattazione in una atmosfera tale da permettere di trovare, come una diagonale in un parallelogramma di forze contrarie, una soluzione intermedia tra interessi contrastanti, facendo sì, in altri termini, che il proprietario possa intendersi direttamente con il mezzadro. Ecco perchè noi siamo anche per questa ragione contrari alla proroga.

L'istituto della mezzadria non trae alcun giovamento da queste proroghe obbligatorie. Gli stessi comunisti hanno sostenuto la incostituzionalità di questa legge, preferendo alla norma obbligatoria la libera intesa delle parti contendenti, andando contro i loro stessi principi programmatici di statizzazione senza limiti di tutte le attività economiche.

Ora, anche noi, onorevole Ministro dell'agricoltura, abbiamo formulato accuse contro di lei ed abbiamo detto: il Ministro dell'agricoltura non ha creduto di trattarci secondo un criterio paritetico e ci ha creato una condizione di inferiorità in confronto ai nostri coloni. Ed è per questo che ella viene accusato da una parte ed anche dall'altra. (*Commenti — Interruzioni all'estrema sinistra*).

Si capisce, onorevoli colleghi dell'estrema sinistra, che ognuno tira l'acqua verso il proprio mulino, e così il Ministro si trova tra

l'incudine e il martello (o per meglio dire tra la nostra incudine e la vostra falce e martello)... (*Si ride*).

Se questa è la situazione, noi chiediamo allora che la legge — la quale deve essere approvata per le inderogabili esigenze di certe situazioni politiche, di fronte alle quali noi dobbiamo rinunciare ai nostri egoismi, così come voi dovete rinunciare ai vostri — subisca modificazioni e ritocchi in modo che i casi di esclusione della concessione della proroga siano di una maggiore ampiezza e corrispondano ad esigenze di più larga equità e alle necessità culturali. A tal'uopo formulo, a scopo orientativo, alcuni entendamenti, che formeranno oggetto di discussione nel momento in cui si passerà alla discussione dei singoli articoli. Fisso, intanto, i seguenti punti fermi:

1°) quando si sia verificata una inadempienza grave contrattuale il rapporto *ipso jure* deve essere risolto in tronco. Veramente questa prima ipotesi è prevista già, nell'articolo 2, ma in una forma vaga. Vi può essere una tale incertezza per cui molte volte si potrà sostituire alla garanzia e tutela della legge l'arbitrio del magistrato o della Commissione.

2°) La proroga dovrà essere egualmente non concessa:

a) quando nella composizione della famiglia colonica siano intervenute tali modificazioni, o in difetto o in eccesso, per cui la stessa non sia più adeguata alle esigenze culturali del fondo;

b) quando il concedente voglia adottare una nuova forma di conduzione del podere;

c) quando venga modificata la consistenza del fondo con acquisti, e quindi modificata l'estensione, e la famiglia colonica non sia più adeguata per la sua efficienza lavorativa alle esigenze del podere;

d) quando il concedente voglia operare trasformazioni agrarie la cui esecuzione sia incompatibile con la prosecuzione del rapporto sociale contrattuale.

e) quando si siano verificati fatti che abbiano turbato la reciproca fiducia e collaborazione dei contraenti. (*Prolungati commenti all'estrema sinistra*).

Una voce all'estrema sinistra. Ci dica quando rimane il colono! (*Commenti*).

CARAMIA. I vostri rumorosi commenti non mi fanno perdere la tramontana, come suol dirsi. Io procedo innanzi nella mia discussione ed affido le mie considerazioni al-

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 3 LUGLIO 1948

l'onorevole Commissione prima ed alla Camera poi, perché, se vi è qualche cosa di ragionevole e, quindi, di acquisibile alla legge, l'Assemblea presterà ai miei emendamenti il suo consenso oppure esprimerà il suo dissenso. In ogni caso io sarò ben lieto di aver compiuto il mio dovere di rappresentante degli agricoltori, che non potevano non far sentire la loro voce in quest'Aula.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato alla seduta pomeridiana alle 16,30.

La seduta termina alle 12.55.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI
Dott. ALBERTO GIUGANINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI